RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI UN NUOVO CAROVIVERI AI PENSIONATI CIVILI E MILITARI

Art. 1

Ferme restando le concessioni di cui ai Regi decreti 31 luglio 1919, n 1304, e 7 settembre stesso anno, n. 1730, sara' corrisposto un assegno mensile di L. 60:

a) ai funzionari, militari, agenti ed operai gia' appartenenti all'Amministrazione dello Stato, provvisti di pensione ordinaria, sia o no privilegiata, non superiore alle L. 8000 annue lorde;

b) ai maestri elementari, gia' inscritti nei ruoli provinciali a termini dell'art. 43 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e a tutti gli altri che percepiscono pensione a carico del Monte pensioni per gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari.

L'assegno sara' corrisposto nella misura di L 40 mensili per le vedove, gli orfani e i genitori pensionati dei funzionari, militari, agenti, operai e maestri di cui alle lettere a) e b). (6) (20) (21) (22) (23) (24)

Versione in vigore dal 20 settembre 1947, non più in vigore dal 5 dicembre 1947 · versione 25

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Relativa alla concessione di un nuovo caroviveri ai pensionati civili e militari
Estremi	Legge 26 dicembre 1920, n. 1827
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1920

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(6) Il Regio D.L. 23 ottobre 1927, n. 1966, convertito senza modificazioni dalla L. 14 giugno 1928, n. 1326, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Gli assegni di caro-viveri stabiliti con la legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e col R. decreto 29 dicembre 1921, n. 1964, sono ridotti: a) di L. 50 mensili per i titolari di pensioni od assegni diretti; b) di L. 30 mensili per i titolari di pensioni od assegni di riversibilita'".

(20) Il D.Lgs. Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Gli assegni di caroviveri stabiliti con la legge 26 dicembre 1920, n. 1827 [...] sono elevati complessivamente a lire 8400 annue lorde (L. 700 mensili) per i titolari di pensioni od assegni diretti ed a L. 7200 annue lorde (L. 600 mensili) per i titolari di pensioni od assegni di riversibilita'. Tali caroviveri sono concessi anche ai titolari di pensioni a carico dell'Amministrazione ferroviaria".

(21) Il D.Lgs. Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, nel modificare l'art. 6 del D.Lgs. Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, ha conseguentemente disposto: -(con l'art. 11, comma 5) che "Gli assegni di caroviveri stabiliti dal primo e secondo comma dell'art. 6 del

decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, sono elevati di lire 8400 a lire 9600 annue lorde per i titolari di pensioni o assegni diretti e da lire 7200 a lire 8400 annuo lorde per i titolari di pensioni od assegni di riversibilita'. Gli assegni di caroviveri previsti dal terzo comma dello stesso art. 6 sono annientati da lire 1800 a lire 3000 per i titolari di pensioni od assegni diretti o da lire 1200 a lire 2400 per i titolari di pensioni od assegni di riversibilita'". -(con l'art. 13, comma 2) che "L'aumento di pensione derivante dall'applicazione del precedente art. 11 e' dovuto a cominciare dalla prima rata con scadenza successiva al 1° marzo 1945, per i pensionati che alla data di pubblicazione del presente decreto risultino residenti nelle provincie che alla data stessa siano gia' restituite all'Amministrazione italiana. Per i pensionati residenti nelle altre provincie l'aumento suddetto decorrera' dalla prima rata con scadenza successiva alla data in cui il presente decreto entrera' in vigore nelle provincie medesime per effetto delle disposizioni che saranno emanate dal Governo Militare Alleato". -(con l'art. 13, comma 3) che "Il presente decreto ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra".

(22) Il D.Lgs. Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, nel modificare l'art. 6 del D.Lgs. Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, ha conseguentemente disposto: -(con l'art. 18, comma 1) che "Gli assegni di caroviveri stabiliti dal primo e' secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, e modificati dal quinto comma, dell'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, sono elevati: da L. 9600 a L. 18.000 annue lorde per i titolari di pensioni ed assegni diretti di eta' non inferiore a 60 anni e per i titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari diretti; da L. 8.400 a L. 14.400 annue lorde per i titolari di pensioni od assegni ordinari di riversibilita'". -(con l'art. 22, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 ottobre 1945. -(con l'art. 22, comma 2) che "I benefici previsti per i pensionati dagli articoli 16 e 18 sono dovuti a cominciare dalla prima mensilita' di pensione o assegno interamente decorsa dopo le varie scadenze verificatesi dal 30 settembre 1945".

(23) Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 429 nel modificare l'art. 6 del D.Lgs. Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli assegni di caroviveri stabiliti dal primo e secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, e modificati dall'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116 e dall'art. 18 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, sono elevati; da L. 18.000 a L. 30.000 annue lorde per i titolari di pensioni od assegni diretti di eta' non inferiore a 60 anni e per i titolari di pensioni o assegni privilegiati diretti; da L. 9600 a L. 18.000 annue lorde per i titolari di pensioni od assegni diretti, non privilegiati, aventi meno di 60 anni di eta'; da L. 14.400 a L. 20.400 annue lorde per i titolari di pensioni od assegni di riversibilita'". Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che "I nuovi e maggiori benefici previsti dal presente decreto sono dovuti a cominciare dalla prima mensilita' di pensione o assegno, interamente decorsa dopo le varie scadenze verificatesi dal 31 marzo 1946".

(24) Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 13 agosto 1947, n. 833, nel modificare l'art. 6 del D.Lgs. Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, ha conseguentemente disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Gli assegni di caroviveri stabiliti dal primo e secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, e modificati dai decreti legislativi luogotenenziali 13 marzo 1945, n. 116, 21 novembre 1945, n. 722 e 8 maggio 1946, n. 429, sono elevati: da lire 30.000 a lire 42.000 annue lorde per i titolari di pensioni od assegni diretti di eta' non inferiore a 60 anni e per i titolari di pensioni o assegni privilegiati diretti; da lire 18.000 a lire 30.000 annue lorde per i titolari di pensioni od assegni diretti, non privilegiati, aventi meno di 60 anni di eta'; da lire 20.400 a lire 27.600 annue lorde per i titolari di pensioni od assegni di riversibilita'". Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che i benefici previsti da tale modifica "sono dovuti a cominciare dalla prima mensilita' di pensione o assegno interamente decorsa dopo le varie scadenze verificatesi dal 31 maggio 1947".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/relativa-alla-concessione-di-un-nuovo-caroviveri-ai-pensionati-civili/art-1/versione/25

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it